



# COMUNE DI DELIA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

\*\*\*\*\*

N. 28

DEL 30/04/2021

## Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:50 e seguenti si è riunita nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
01	Gianfilippo Bancheri	SINDACO	X	
02	Gallo Angela	VICE SINDACO	X	
03	Alessi Carmelo	ASSESSORE	X	
04	Gallo Antonio	ASSESSORE		X
05	Lauricella Paolo	ASSESSORE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Gianfilippo Maria Bancheri

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fulvio Fontana

Il Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione III – Entrate ed Impieghi Finanziari responsabile Rag. Giuseppe Falzone su iniziativa del Sindaco/Assessore che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall' art. 12 della l.r. 30/00.

<b>OGGETTO:</b>	<b>CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - <u>APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</u> ANNO 2021.</b>
-----------------	---

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Richiamata allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo



pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

- l'articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 - ha disposto che " per l'esercizio 2021, **il termine per la deliberazione del bilancio di cui all'articolo dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.** Fino al termine di cui al



primo periodo, è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo 1n. 267 del 2000."

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

### PROPONE DI DELIBERARE

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Dare atto che al prospetto delle tariffe e coefficienti di cui all'Allegato 1 si applicano le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE"

3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

5) Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.


Il Responsabile della Direzione III  
Entrate ed Impieghi Finanziari  
Rag. Giuseppe Falzone



**PARERE TECNICO**

Esaminata la proposta in oggetto per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica;

**Il Responsabile della Direzione III  
Entrate ed Impieghi Finanziari  
Rag. Giuseppe Falzone**




---

**PARERE CONTABILE**

Esaminata la proposta in oggetto per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dalla l.r. n. 48/91, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile;

**Il Responsabile della Direzione III  
Entrate ed Impieghi Finanziari  
Rag. Giuseppe Falzone**





**ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021**

	COEFF	COEFF	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>			€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
<b>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160</b>						
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>						
occupazione suolo generale	0,91	2,66	€ 27,30	€ 1,60	€ 23,89	€ 1,40
spazi soprastanti e sottostanti	0,30	0,87	€ 9,00	€ 0,52	€ 7,88	€ 0,46
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,27	0,80	€ 8,10	€ 0,48	€ 7,09	€ 0,42
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale.	0,20	0,10	€ 6,00	€ 0,06	€ 5,25	€ 0,05
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate.	0,91	3,55	€ 27,30	€ 2,13	€ 23,89	€ 1,86
chioschi e edicole	0,91	3,55	€ 27,30	€ 2,13	€ 23,89	€ 1,86
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,00	2,65	€ 30,00	€ 1,59	€ 26,25	€ 1,39
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli fuori dalle aree mercatali	1,00	1,33	€ 30,00	€ 0,80	€ 26,25	€ 0,70
Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,00	0,54	€ 30,00	€ 0,32	€ 26,25	€ 0,28
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edile	1,00	1,33	€ 30,00	€ 0,80	€ 26,25	€ 0,70
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	1,00	0,53	€ 30,00	€ 0,32	€ 26,25	€ 0,28
distributori di carburanti serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,55	0,70	€ 46,50	€ 0,42	€ 40,69	€ 0,37
distributori di carburanti aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,31	0,15	€ 9,30	€ 0,09	€ 8,14	€ 0,08
distributori di tabacchi	0,52	0,17	€ 15,60	€ 0,10	€ 13,65	€ 0,09
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>per ogni km lineare o frazione</b>	6,60		€ 198,00	€ -	€ 173,25	€ -
Occupazione con seggiovia e funivie: <b>per occupazione fino ed un massimo di cinque chilometri lineari</b>	3,00		€ 90,00	€ -	€ 78,75	€ -
Occupazione con seggiovia e funivie: <b>per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri è dovuta una maggiorazione di euro</b>	0,60		€ 18,00	€ -	€ 15,75	€ -
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>fino a 30 giorni - fino ad 1 km lineare</b>		13,30	€ -	€ 7,98	€ -	€ 6,98
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>da 31 a 90 giorni - fino ad 1 km lineare</b>		17,25	€ -	€ 10,35	€ -	€ 9,06
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>da 91 a 180 giorni - fino ad 1 km lineare</b>		19,92	€ -	€ 11,95	€ -	€ 10,46
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>oltre i 180 giorni - fino ad 1 km lineare</b>		26,50	€ -	€ 15,90	€ -	€ 13,91
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>fino a 30 giorni - oltre km lineare</b>		19,92	€ -	€ 11,95	€ -	€ 10,46
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>da 31 a 90 giorni - oltre 1 km lineare</b>		26,00	€ -	€ 15,60	€ -	€ 13,65
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>da 91 a 180 giorni - oltre 1 km lineare</b>		30,00	€ -	€ 18,00	€ -	€ 15,75
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>oltre i 180 giorni - oltre 1 km lineare</b>		39,80	€ -	€ 23,88	€ -	€ 20,90
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti <b>per la fornitura di servizi di pubblica utilità - canone forfettario art. 44 c. 8 del Regolamento CUP -</b>			€ 1,50	€ -	€ 1,50	€ -



ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

	COEFF	COEFF	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>			€ 30,00	€ 0,60	€ 25,00	€ 0,53
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	€ 30,00	€ 0,60	€ 25,00	€ 0,60
Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160						
<b>TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE/DIFFUSIONE PUBBLICITARIA</b>						
1) Insegna di esercizio fino a 5 mq art. 13 del Regolamento			€ -	€ -	€ -	€ -
1) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq	0,58	0,29	€ 17,40	€ 0,17	€ 14,50	€ 0,17
1) Insegna di esercizio da 8,01 a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
1) Insegna di esercizio superiore a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
2) Impianto pubblicitario fino a 1 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
2) Impianto pubblicitario da 1,01 a 1,5 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
2) Impianto pubblicitario da 1,51 a 5 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
2) Impianto pubblicitario da 5,01 a 8 mq	0,58	0,29	€ 17,40	€ 0,17	€ 14,50	€ 0,17
2) Impianto pubblicitario da 8,01 a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
2) Impianto pubblicitario superiore a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
3) Impianto pubblicitario su area pubblica fino a 1 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 1,01 a 1,5 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 1,51 a 5 mq	0,38	0,19	€ 11,40	€ 0,11	€ 9,50	€ 0,11
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 5,01 a 8 mq	0,58	0,29	€ 17,40	€ 0,17	€ 14,50	€ 0,17
3) Impianto pubblicitario su area pubblica da 8,01 a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
3) Impianto pubblicitario su area pubblica superiore a 18 mq	0,80	0,40	€ 24,00	€ 0,24	€ 20,00	€ 0,24
4) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,00	4,00	€ 60,00	€ 2,40	€ 50,00	€ 2,40
5) Volantinaggio per persona a giorno		15,00	€ -	€ 9,00	€ -	€ 9,00
6) Pubblicità fonica per postazione a giorno		30,00	€ -	€ 18,00	€ -	€ 18,00
7) Striscione traversante la strada a giorno		2,00	€ -	€ 1,20	€ -	€ 1,20
8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		50,00	€ -	€ 30,00	€ -	€ 30,00
9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		20,00	€ -	€ 12,00	€ -	€ 12,00
10) Pubblicità realizzata con proiezioni	2,00	4,00	€ 60,00	€ 2,40	€ 50,00	€ 2,40
11) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,60
12) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 25,00	€ 0,60
13) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa (a veicolo)	2,00	4,00	€ 60,00	€ 2,40	€ 50,00	€ 2,40
14) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,20	2,50	€ 36,00	€ 1,50	€ 30,00	€ 1,50

**MAGGIORAZIONI**

**maggiorazione 100%** per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE INFERIORI A MQ 5,5 DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE -

**maggiorazione 67%** per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE SUPERIORI A MQ 5,5 MA INFERIORI A MQ 8,5 DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE

**maggiorazione 50%** per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE SUPERIORI A MQ 8,5 DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE

	COEFF	COEFF	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>				€ 0,60		€ 0,53
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>		<b>1,00</b>	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,53
Canone Servizio Pubbliche Affissioni						
<b>AFFISSIONI - TIPOLOGIA DI MANIFESTO</b>						
1) manifesto 70 x 100 - 100 x 70		1,72	€ -	€ 1,03	€ -	€ 0,90
2) manifesto 100 x 140 - 140 x 100		3,10	€ -	€ 1,86	€ -	€ 1,63
3) manifesto 140 x 200 - 200 x 140		6,00	€ -	€ 3,60	€ -	€ 3,15
4) manifesto 300 x 400		12,00	€ -	€ 7,20	€ -	€ 6,30
5) manifesto 600 x 300		20,00	€ -	€ 12,00	€ -	€ 10,50
6) stendardo bif. 100 x 140 - 140 x 100		25,00	€ -	€ 15,00	€ -	€ 13,13
7) stendardo bif. 140 x 200 - 200 x 140		40,00	€ -	€ 24,00	€ -	€ 21,00
8) poster 600 x 300		50,00	€ -	€ 30,00	€ -	€ 26,25

**ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021**

	COEFF	COEFF	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>			€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	€ 30,00	€ 0,60	€ 26,25	€ 0,53
<b>Canone patrimoniale "MERCATI"</b> <b>Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160</b>						
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>						
1) Tariffa area mercatale	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	€ 30,00	€ 0,300	€ 26,25	€ 0,26
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)		<b>0,35</b>	€ -	€ 0,023	€ -	€ 0,02

**RIDUZIONI**

**riduzione 30%** per occupazioni nei mercati che si svolgono a carattere ricorrente e settimanale art. 65 del Regolamento





## Comune di Delia (CL)

Provincia di Caltanissetta

### Verbale del Revisore Unico n. 16 del 22 Aprile 2021

COMUNE DI DELIA

Prot. n. 11733  
Data 24-4-2021  
All. n. \_\_\_\_\_

CAT.	CL.	PASC.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2021.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Delia (CL)

Ricevuta la suddetta proposta di deliberazione con relativi allegati ;

- Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 816, comma 837, comma 838 ;
- Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";
- Che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Visto l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- Visto l'articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 - ha disposto che



## Comune di Delia (CL)

Provincia di Caltanissetta

### Verbale del Revisore Unico

" per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all'articolo dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

- Visto il richiamo all'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- Visto il richiamo alla Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.lgs n. 267/2000;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Presa visione della proposta di deliberazione del consiglio Comunale aventi come oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- Dato Atto che il regolamento disciplina:
  - I criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
  - Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ;
  - Il servizio delle pubbliche affissioni;

#### Esprime

PARERE FAVOREVOLE alla PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE sul Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Rossella Belluccia



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto il vigente O.R.EE.LL., e la L.R. 48/91;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese;

### DELIBERA

di accogliere la superiore proposta e in conseguenza:

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Dare atto** che al prospetto delle tariffe e coefficienti di cui all'Allegato 1 si applicano le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE"
- 3) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Responsabile della Direzione III – Entrate ed Impieghi Finanziari per l'adozione degli adempimenti consequenziali;
- 4) **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 5) **Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva .

*Il Segretario Generale*

Dott. Fulvio Fontana

*Il Sindaco*

Dott. Gianfilippo Bancheri

*Gli Assessori*

Angela Gallo

Carmelo Alessi

Antonio Gallo

Paolo Lauricella

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fulvio Fontana

  
IL SINDACO  
Dott. Gianfilippo M. Bancheri

  
L'ASSESSORE ANZIANO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 30-4-2021 per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Delia, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

**\* Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,**

### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm.ii., essendo stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il **giorno** \_\_\_\_\_

X avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Fulvio Fontana